



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013)" Reg. Gen. 532

Ad iniziativa del consigliere Erasmo Mortaruolo

Depositata ed acquisita al protocollo informatico in data 3 aprile 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

10 APR. 2018

IL PRESIDENTE

ERASMO MORTARUOLO
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA
VICEPRESIDENTE VIII COMMISSIONE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 3 aprile 2018

Gent.ma On.le Rosetta D'AMELIO
Presidente Consiglio regionale
della Campania
SEDE

Carissima Presidente,

*con la presente intendo sottoporTi la Proposta di Legge regionale in materia di dispensari
farmaceutici che sostituisce il precedente invio del 23 febbraio 2018.*

Con cordialità.

Erasmus MORTARUOLO
Consigliere regionale

Proposta di modifica della Legge regionale 5/2013
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE
2013 – 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)”

Articolo 1
(Interpretazione autentica dell'articolo all'art. 1,
comma 54, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, dopo il comma 54, sono aggiunti i seguenti:
 - 54-bis. La disposizione di cui al precedente comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente menzionate all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
 - 54-ter. Salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, la Regione ordina l'immediata chiusura dei dispensari farmaceutici che, ancorché istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al precedente comma 54-bis.
 - 54-quater. L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal comune che l'abbia istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offra il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sotto l'aspetto delle modalità di espletamento e sotto l'aspetto della dotazione di medicinali. Quanto alle modalità di espletamento, si terrà conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal comune nell'avviso, potranno essere liberamente determinati dall'offerente. Quanto alla dotazione di medicinali, si terrà conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima, indicata all'art. 1, comma quarto, ultimo periodo, della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362. In caso di offerte equivalenti, verrà data preferenza al titolare della farmacia più vicina.

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE
Proposta di Legge
**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E
PLURIENNALE 2013 – 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE 2013)”**

In caso di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendente da qualsiasi causa e dalla quale sia derivato o possa derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, la normativa di settore ha previsto, tra le diverse soluzioni, quella dell'istituzione di dispensari farmaceutici.

L'art. 6 della L. 362/1991, di modifica dei co.1-4 e 5 dell'art. 1 della L. 221/1968, stabilisce “Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista della pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia, privata o pubblica, della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune.....”.

A seguito delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, comma 54, il legislatore, nell'ottica di garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, demanda alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'istituzione e apertura di dispensari farmaceutici.

Conseguentemente, in tale ambito, alla Regione residuano (ai sensi della L.R. n.13/85) le competenze relative alla “vigilanza sul corretto esercizio e funzionamento”, attraverso le ASL competenti per territorio.

L'istituzione di dispensari farmaceutici si configura come momento di programmazione secondaria rispetto a quella delle farmacie permanenti e può avvenire indipendentemente dalla procedura di revisione della pianta organica di ciascun Comune in quanto destinata proprio a supportare la programmata distribuzione farmaceutica territoriale, provvisoriamente compromessa dal mancato esercizio di una farmacia prevista in pianta organica.

Il dispensario farmaceutico, dunque, è una struttura di emergenza, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati. La Legge 362/91, modificativa della L. 221/68, ha limitato l'istituzione del dispensario farmaceutico al solo caso in cui, pur essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti ancora aperta, con ciò determinando una temporanea difficoltà della popolazione nell'approvvigionamento dei medicinali.

Il dispensario può essere attivato in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, (L.362/91 art.6).

La gestione del dispensario farmaceutico viene affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina (anche di altro Comune). Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.



La precarietà del dispensario farmaceutico incide anche sulle dotazioni farmaceutiche, che possono essere limitate ai soli medicinali già confezionati, inclusi tra quelli erogabili a carico –totale o parziale- del Servizio sanitario nazionale; tali medicinali vengono forniti dalla farmacia “madre”, il cui titolare deve provvedere non solo alla conduzione professionale del dispensario di che trattasi, ma anche all’approvvigionamento delle relative scorte.

L’assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista responsabile (diverso dal titolare della farmacia che ne ha assunto la gestione) fanno sì che il dispensario stesso non sia incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale.

La citata Legge regionale in materia (n. 5/2013) non ha inteso, dunque, modificare i criteri ed i principi generali stabiliti dalla legislazione statale - e che restano i soli validi da osservarsi per la istituzione dei dispensari farmaceutici - ma si è limitata solo a trasferire la competenza dalla Regione Campania ai Comuni, in materia di rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Difatti la disciplina del servizio farmaceutico, pertinente alla “tutela della salute”, è materia nella quale sussiste la potestà legislativa concorrente delle Regioni con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata allo Stato.

I principi fondamentali desumibili, nel caso di specie, sono chiaramente delineati dalla vigente legislazione nazionale e risultano tesi a garantire e mantenere un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, “che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali” (Corte Costituzionale, 21 marzo 2017, n. 66; cfr ex multis Corte Cost. n. 225/2013).

In questo senso va considerato lo strumento dispensario che, sia pure in forma straordinaria e provvisoria, va ad inserirsi in un assetto normativo primario che, attraverso la Pianta Organica, pianifica gli esercizi farmaceutici sul territorio garantendo, con la realizzazione di un regime di “contingentamento” delle farmacie, l’equa, sostenibile e dunque efficace, rete di Assistenza Farmaceutica.

Per tutto quanto esposto appare, dunque, oltremodo necessario ricondurre utilizzo e applicazione dell’istituto “Dispensario farmaceutico” ai principi normativi stabiliti dalla legislazione statale di settore.

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di Legge non prevede ulteriori oneri a carico Bilancio finanziario della Regione Campania.

